

# L'autonomia delle Assemblee regionali nei “*nuovi*” Statuti

- l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli regionali (pag. 2 - pag. 17)
- i controlli interni ed esterni (pag. 18 - pag. 23)

selezione di articoli  
aggiornamento al 21 aprile 2005

A cura di Margherita Verzegnassi  
Ricerche di Rosa Ratti  
Consiglio regionale della Lombardia  
Progetto Attuazione Titolo V Costituzione e legislazione attuativa

# ABRUZZO

Approvazione in prima lettura: 20 luglio 2004. Approvazione in seconda lettura: 21 settembre 2004.

Impugnativa del Governo: Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004.

Riapprovazione, in prima lettura, ai fini dell'adeguamento ai rilievi formulati dal Governo: 9 novembre 2004.

## Art. 15

### Il Presidente del Consiglio

**1 Il Presidente rappresenta il Consiglio**, lo convoca, lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione.

## Art. 19

### L'autorganizzazione del Consiglio regionale

- 1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti.**
- 2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.**
- 3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.**
- 4. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.**

# CALABRIA

(Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.)

## Articolo 21

### (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

**1. Il Presidente rappresenta il Consiglio;** lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

## Art. 23

### (Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

**1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.**

**2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.**

**3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.**

## Articolo 26

### (Regolamenti del Consiglio)

**1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti** che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

**2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.**

**3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.**

**4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.**

segue CALABRIA

**Articolo 50**  
**(Organizzazione amministrativa regionale)**

**1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.**

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

**4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.**

5. **Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.**

6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

**7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.**

# EMILIA-ROMAGNA

(Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13)

## Art. 27

### Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.
3. **L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.**
4. **L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.**

OMISSIS

## Art. 31

### Principi del Regolamento interno

1. **Il Regolamento interno**, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. **I principi fondamentali del Regolamento sono:**
  - a) **l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale** e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;

OMISSIS

## Art. 34

### Il Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

segue EMILIA-ROMAGNA

### **Art. 35**

#### **Funzioni dell'Ufficio di Presidenza**

- 1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.**
- 2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.**
- 3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.**
- 4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.**

### **Art. 62**

#### **Principi dell'organizzazione regionale**

1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.
- 2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con i regolamenti relativi all'organizzazione e al personale.**
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
- 4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.**

# LAZIO

(Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1)

## Art. 21 (Presidente del Consiglio)

- 1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.**
2. Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, e formula il relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
- 3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.**
4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

## Art. 22 (Ufficio di presidenza)

- 1. L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.**
- 2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio.** Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.
3. Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza.

## Art. 24 (Autonomia del Consiglio)

- 1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.**

segue LAZIO

- 2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.**
- 3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.**
- 4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.**

**Art. 25**  
**(Regolamenti interni)**

OMISSIS

- 5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio.**

**Art. 53**  
**(Organizzazione e personale)**

- 1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze.** La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.
- 2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze.**

OMISSIS

# LIGURIA

Approvazione in prima lettura: 27 luglio 2004. Approvazione in seconda lettura: 28 settembre 2004.  
Impugnativa del Governo: Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004.  
Riapprovazione in prima lettura: 23 novembre 2004. Riapprovazione in seconda lettura: 28 gennaio 2005.  
Pubblicazione: BURL n. 1 del 2 febbraio 2005.

## Articolo 16 (Funzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

**2. Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.**

**3. Il Consiglio, in particolare:**

- a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;
- b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;
- c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;
- d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;
- e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;**
- f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;**
- g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.

## Articolo 18 (Regolamento Interno)

**1. Il Consiglio regionale disciplina, con Regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna.**

## Articolo 20 (Funzioni del Presidente del Consiglio regionale)

**1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea**, la convoca e la preside, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

**2. Il Presidente, inoltre:**

- a) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue articolazioni;**
- b) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento Interno.

segue **LIGURIA**

**Articolo 21**  
**(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)**

**1. L'Ufficio di Presidenza** coadiuva il Presidente nella direzione dell'attività del Consiglio regionale e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri. **Esercita le funzioni inerenti l'autonomia funzionale, finanziaria e contabile del Consiglio. Approva le disposizioni relative al funzionamento degli organismi e delle strutture consiliari.**

**Articolo 71**  
**(Organizzazione degli uffici)**

- 1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione.**
- 2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta regionali.**
3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente.
4. La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.

# MARCHE

(Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1)

## Art. 14

### (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

- 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale** e, secondo le norme del regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, dichiara l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza consiliare. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
- 2. Cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali.**
- 3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, rappresenta il Consiglio in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del Consiglio;** esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.
4. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, chiede al Presidente della giunta lo svolgimento di relazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.

## Art. 18

### (Autonomia del Consiglio)

- 1. Il Consiglio ha piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.**
- 2. Il Consiglio dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di personale.**
- 3. Il bilancio del Consiglio stabilisce le risorse necessarie per il proprio funzionamento; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione.**
- 4. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti per la contabilità regionale.**
- 5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono approvati dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza.**

## Art. 19

### (Regolamenti interni)

- 1. Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno di amministrazione e contabilità.**
2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:

segue MARCHE

- a) le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;
  - b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;
  - c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
  - d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;
  - e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;
  - f) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del Consiglio;
  - g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all'attività del Consiglio e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;
  - h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana.
- 3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è adottato in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.**

#### **Art. 48** **(Personale regionale. Incarichi)**

1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla contrattazione collettiva in relazione alle rispettive competenze.
- 2. Il personale della Regione è inquadrato in due distinti ruoli nei quali sono inseriti rispettivamente i dipendenti della struttura organizzativa del Consiglio regionale e quelli delle strutture amministrative della Giunta regionale. La legge regionale prevede i criteri e le forme per la mobilità tra i due ruoli.**
3. Per la direzione delle strutture di maggior complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze ed esperienze professionali possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.

# PIEMONTE

(Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

## Art. 23

### Presidente del Consiglio regionale

**1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale**, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.

## Art. 29

### Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale

- 1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.**
- 2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.**

## Art. 35

### Giunta per il Regolamento

1. In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta per il Regolamento. Nella composizione della Giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.
2. La Giunta per il Regolamento elabora proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.
- 3. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.**
- 4. Il Consiglio approva il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.**

## Art. 96

### Ruolo organico del personale regionale

- 1. Le norme sugli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione.**
- 2. La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.**

# PUGLIA

(Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7)

## Art. 23

(Autonomia del Consiglio regionale)

- 1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale.**
- 2. Il Consiglio regionale si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente a un proprio ruolo organico disciplinato dalla legge regionale.**
- 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo i contratti collettivi di lavoro.**

## Art. 26

(Presidente del Consiglio regionale)

- 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno.**

OMISSIS

## Art. 28

(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)

### **1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:**

- a) coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa;**
- c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale secondo quanto previsto dall'articolo 23;**
- d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale;**
- e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
- f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.**

# TOSCANA

Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005.

## Art. 13

### Funzioni del presidente del consiglio

- 1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali, e internazionali.**
- 2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.**
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.

## Art. 15

### Funzioni dell'ufficio di presidenza

- 1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.**

## Art. 28

### Autonomia del consiglio

- 1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.**
- 2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.**
- 3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.**
- 4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.**

# UMBRIA

(Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21)

## **Articolo 47** **Autonomia**

- 1. Il Consiglio regionale nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.**
- 2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento del bilancio di previsione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto generale della Regione.**
- 3. Il personale che opera alle dipendenze del Consiglio regionale appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall'Ufficio di Presidenza.**

## **Articolo 48** **Regolamento interno**

- 1. Il Consiglio regionale delibera e modifica il Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.** Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione.
- 2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione del Consiglio regionale,** le modalità di funzionamento dei suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari. Il Regolamento assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.

## **Articolo 50** **Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza**

- 1. Il Presidente del Consiglio** convoca e presiede l'Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza, decreta lo scioglimento del Consiglio al di fuori dei casi previsti dall'art. 126 comma 1 della Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di sfiducia.
- 2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del Consiglio regionale,** di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni permanenti.
- 3. L'Ufficio di Presidenza accerta la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.**

Segue **UMBRIA**

**4. L'Ufficio di Presidenza** coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, **assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale**, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento interno.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.

# ABRUZZO

## Art. 65

### **I controlli interni. Il Collegio dei revisori dei conti**

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni e il Collegio regionale dei revisori dei conti; definisce le misure idonee a consentire, l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

**2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.**

## Art. 84

### **Il funzionamento dei controlli**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni.

2. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale.

**3. L'attività del Consiglio regionale non è soggetta al controllo della Corte dei conti.**

# CALABRIA

## Articolo 50 (Organizzazione amministrativa regionale)

OMISSIS

7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. **I regolamenti di organizzazione del Consiglio** e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine **prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.**

# EMILIA-ROMAGNA

## Art. 38 Le Commissioni assembleari

OMISSIS

9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.

OMISSIS

## Art. 72 Controllo di gestione e Corte dei Conti

- 1. L'attività amministrativa è soggetta al controllo di gestione.**
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in

Segue **EMILIA-ROMAGNA**

materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

4. La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali.

## **LAZIO**

### **Art. 70 (Comitato regionale di controllo contabile)**

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

### **OMISSIS**

6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

## LIGURIA

### **Articolo 53** **(Controllo interno)**

1. **La Regione istituisce con legge forme di controllo interno** volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

## MARCHE

### **Art. 45** **(Attività amministrativa)**

1. L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.

2. **In particolare la Regione assicura:**

OMISSIS

e) **la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.**

## PIEMONTE

### **Art. 70** **Controlli interni**

1. **La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni.**

2. **La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di effettuazione dei controlli interni.**

Segue **PIEMONTE**

**Art. 99**  
**Rapporti con la Corte dei Conti**

1. La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
2. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei Conti.

**PUGLIA**

//

**TOSCANA**

**Art. 20**  
**(Commissione di controllo)**

- 1. Una commissione permanente**, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.
- 3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.**
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

# UMBRIA

## Articolo 78

### Contabilità, tesoreria e revisori dei conti

- 1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile ed il servizio di tesoreria e di esattoria.**
- 2. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.**